TRIBUNALE DI COMO
PRESIDENZA

Decreto. n. 7 Como, lì 9/5/2024

OGGETTO: istanze di liquidazione dei compensi al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, documentazione da allegare. Settore civile.

Il Presidente,

- premesso che sono insorti dubbi in ordine ai documenti da depositare con la istanza di liquidazione di cui all'oggetto ed è stata constatata la difformità delle prassi seguite nei vari ambiti del settore civile, nonché la ricorrenza di ritardi nell'evasione delle pratiche;

- ritenuto che, al fine di ridurre i tempi per ottenere il provvedimento di liquidazione e dare inizio ad una prassi uniforme che, impregiudicata l'autonomia giurisdizionale di ciascun giudice, consenta, con riferimento a tutti gli ambiti del settore civile, l'evasione delle richieste di liquidazione in tempi tendenzialmente coevi rispetto alla definizione del sotteso procedimento di merito;

- osservato che, sempre ai fini suddetti, viene emesso, in pari data, provvedimento volto a circoscrivere il deposito di istanze cartacee e ad utilizzare al meglio i sistemi informatici attualmente a disposizione delle cancellerie, ai cui funzionari preposti appare necessario demandare l'onere di un primo analitico controllo della completezza della documentazione allegata alla richiesta di liquidazione in oggetto, e ciò al fine di consentirne il celere esame e la rapida evasione da parte del giudice di riferimento;

dispone

- che la parte istante, al fine di ottenere la liquidazione del compenso di cui all'oggetto, depositi, contestualmente alla richiesta e secondo le modalità di cui al separato provvedimento, i seguenti documenti:

  - ✓ nota spese;

- ✓ decreto di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato;
- ✓ copia della domanda di ammissione presentata inizialmente all'Ordine degli Avvocati, con timbro di ricevuta se cartacea, corredata dei documenti al tempo allegati (si precisa che gli allegati devono essere leggibili e non nel formato QR-code di cui all'istanza online);
- ✓ stato di famiglia storico del soggetto ammesso - NON AUTOCERTIFICAZIONE - alla data di conclusione del procedimento, relativo a tutti gli anni di durata del procedimento;
- ✓ dichiarazione dei redditi del soggetto ammesso e degli eventuali familiari conviventi, relativa alla data di ammissione e per gli anni successivi sino alla data di definizione del procedimento;
- ✓ in caso di mancata documentazione fiscale, autocertificazione in cui la parte dichiara di non effettuare dichiarazione dei redditi e dichiara l'importo di quanto percepito nelle annualità rilevanti; pari autocertificazione dovrà essere predisposta da ogni soggetto maggiorenne convivente (non in conflitto di interessi con il beneficiario);
- ✓ cedolini pensione o buste paga per l'anno o per la parte di anno di durata del giudizio che non sia coperta dall'ultima dichiarazione dei redditi; in assenza di ciò, autocertificazione dei redditi relativi alla porzione di anno di conclusione del procedimento (anche in assenza di documentazione fiscale o dichiarazione dei redditi);
- ✓ in caso di beneficiario ammesso che sia cittadino "non UE", certificazione della relativa Autorità Consolare che attesti l'assenza di redditi esteri superiori al limite di legge, ovvero autocertificazione in tal senso;
- ✓ autocertificazione del beneficiario, nelle forme di legge, di non essere soggetto condannato con sentenza definitiva per i reati indicati all'art. 76 co. 4bis del T.U. Spese di Giustizia;
- ✓ certificato rilasciato dal proprio Ordine di appartenenza, attestante la permanenza nelle liste degli avvocati abilitati al Patrocinio a Spese dello Stato.

Resta ferma ed impregiudicata ogni diversa e più analitica valutazione ed integrazione che il magistrato di riferimento vorrà operare e motivatamente richiedere.
I funzionari preposti a ciascuna cancelleria del settore civile verificheranno, all'atto della presentazione dell'istanza di cui all'oggetto, la completezza della documentazione allegata, segnalando senza indugio, per iscritto, al richiedente eventuali mancanze e al giudice di riferimento eventuali criticità, sì da consentire la rapida valutazione ed evasione della richiesta.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como è invitato a dare divulgazione del presente provvedimento ai Consigli degli Ordini del distretto.

Le seguenti disposizioni sono immediatamente operative.

Si comunichi:
a tutti i magistrati ordinari e onorari del settore civile,
alle cancellerie civili,
al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Como.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento e dell'allegato modulo di istanza di liquidazione sul sito Internet del Tribunale.

Il Presidente
Dott.ssa Paola Parlati